



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI BRIGA NOVARESE

**LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE
IN REGIONE PRATO DELLE GERE**

LOTTO N. 1

**PALAZZETTO DELLO SPORT - BIBLIOTECA
MAGAZZINO COMUNALE
SEDE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

25a

Progetto:



CERUTTI

Studio di architettura ed ingegneria

Via Mora e Gibin, n° 91
28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322/841236 Fax 0322/846464
e-mail studiocerutti@unodinoicom.it

dott. ing. Alessandro Poletti

Collaborazione:

Zonca studio tecnico associato

Viale Kennedy, n° 37
28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322/846788 - 868637 Fax 0322/836375
e-mail tecnico@studiozonca.191.it

Collaborazione:

Studio tecnico ing. Agostino

Via Duca D'Aosta, n° 53
13011 Borgosesia (VC)
Tel. / Fax 0163/22157
e-mail studio.agostino@libero.it



COMUNE DI BRIGA NOVARESE

(Provincia di Novara)

Regione Prato delle Gere

Telefono 0322 955731

Fax 0322 913690

LAVORI

**LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE
IN REGIONE PRATO DELLE GERE**

LOTTO N.1

PALAZZETTO DELLO SPORT – BIBLIOTECA

MAGAZZINO COMUNALE

SEDE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CUP: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti

(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

	<i>euro</i>
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.044.144,97
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	54.902,72
1) Totale appalto (a + b)	1.099.047,69
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	350.952,31
2) Totale progetto (1 + c)	1.450.000,00

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Indice

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto.....
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori.....
Art. 15	Proroghe
Art. 16	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Art. 17	Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Art. 18	Penali in caso di ritardo.....
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....
Art. 21	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22	Lavoro a corpo.....
Art. 23	Eventuali lavori a misura
Art. 24	Eventuali lavori in economia
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26	Divieto di anticipazione
Art. 27	Pagamenti in acconto
Art. 28	Pagamenti a saldo
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....
Art. 32	Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art. 33	Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34	Cauzione provvisoria.....
Art. 35	Cauzione definitiva
Art. 36	Riduzione delle garanzie
Art. 37	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38	Variazione dei lavori
Art. 39	Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 40	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 42	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 43	Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 44	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
Art. 45	Piano operativo di sicurezza

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto

Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto.....

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 Accordo bonario e transazione.....

Art. 51 Definizione delle controversie

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 55 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 57 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 58 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....

Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 61 Terre e rocce da scavo

Art. 62 Custodia del cantiere

Art. 63 Cartello di cantiere

Art. 64 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti.....

Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse.....

ALLEGATI

Tabella A – Elementi principali della composizione dei lavori.....

Tabella B – Riepilogo degli elementi principali del contratto.....

Tabella C – Elaborati integranti il progetto a base di gara.....

Tabella E – Cartello di cantiere

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestare la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione edificio polifunzionale in Regione Prato delle Gere.
 - b) descrizione sommaria:

Le opere in progetto possono essere schematicamente riassunte in tal modo:

PALAZZETTO DELLO SPORT

- Scavo generale, di sbancamento o splatemento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 mc, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, per uno spessore medio di scavo pari a cm.50.
- Formazione di rilevato per livellamento area eseguito con materiali ghiaio-terrosi, steso a strati o cordoli di cm. 50 di spessore, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della Direzione Lavori, fino ad una quota inferiore a cm.70 da piano di pavimento finito.
- Realizzazione edificio prefabbricato in c.a.v./c.a.p. per realizzazione sala di attività palazzetto dello sport, dimensioni interne pari a m. 27,50x20,00x7,00h, composto da plinti di fondazione, pilastri, travi, tegoli, pannelli di tamponamento in calcestruzzo e polistirolo dello spessore di cm. 30 con finitura esterna in graniglia di marmo ed interna a staggia metallica, lastre di copertura in alluminio con sottostante materassino di isolamento, lucernari in vetroresina con velario in policarbonato alveolare, lattoneria per canali, scossaline e cappellotti in lega di alluminio naturale, pluviali in PVC entro pilastri, compreso lo scavo per l'alloggiamento dei plinti, le sottofondazioni ed i cordoli portapannello in calcestruzzo armato normale gettato in opera, la sigillatura dei giunti esterni ed interni ed incluso ogni altro onere o struttura necessaria per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte ed in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Realizzazione struttura in calcestruzzo armato normale gettato in opera per costruzione centro polifunzionale, composta da cordoli di fondazione, pilastri, travi, solai piano terra e copertura a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, compreso casseri, ferri d'armatura, puntellamento ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in calcestruzzo armato, sezione pari a cm. 20x65h, con finitura esterna in graniglia di marmo ed interna a staggia metallica, compresa ferramenta di ancoraggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lucernario fisso, dimensioni interne cm. 100x100, composto da cupola a doppia parete in polimetilmetacrilato, basamento verticale in lamiera zincata, compreso guarnizioni di tenuta, accessori di fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte ed in conformità alla L.R. 13/2007 e alla D.G.R. 46-11968.
- Fornitura e posa in opera di lucernario apribile motorizzato, dimensioni interne cm. 100x100, composto da cupola a doppia parete in polimetilmetacrilato, basamento verticale in lamiera zincata, motore elettrico monofase a 220 Volt, compreso guarnizioni di tenuta, accessori di fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte ed in conformità alla L.R. 13/2007 e alla D.G.R. 46-11968.
- Realizzazione impermeabilizzazione per solaio di copertura locali centro polifunzionale, composta da pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm.8, densità 30 kg/mc, massetto di pendenza in calcestruzzo alleggerito con polistirolo, dello spessore medio di cm.12, densità 1400 kg/mc, due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm.4 e flessibilità a freddo -20°C, di cui la prima normale e la seconda auto protetta con scaglie di ardesia, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura perimetrale faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, composta da paramento esterno dello spessore di cm. 20, colore a scelta della Direzione Lavori, lastre in polistirolo espanso stampato dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, paramento interno dello spessore di cm. 12, colore grigio,

compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm.4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Realizzazione muratura perimetrale composta da paramento esterno in pannelli prefabbricati in calcestruzzo e polistirolo dello spessore di cm.20, con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori, ed interna a staggia metallica, lastre in polistirolo espanso stampato dello spessore di cm.8, densità 30 kg/mc, paramento interno in muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al fuoco REI 180, dello spessore di cm. 12, colore grigio, eseguita con malta da muratura M2, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm.4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta.
- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 20, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm.4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta.
- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 12, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm.4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta.
- Realizzazione tribuna prefabbricata in c.a.v. per sala di attività palazzetto dello sport, composta da n. 4 gradoni di dimensioni cm. 75x40h, lunghezza m. 20,00, finitura liscia da cassero metallico, compresa platea di fondazione e murature di sostegno in calcestruzzo armato normale gettato in opera ed incluso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Formazione impianto idrico sanitario, impianto termico, impianto elettrico e di illuminazione per palazzetto dello sport, realizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare delle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva" approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1379 del 25/06/2008.
- Realizzazione pavimentazione interna per sala attività palazzetto dello sport, composta da rilevato ghiaio-terroso dello spessore di cm. 40, misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di cm. 10, sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 8+7, armato con 1+1 rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm.6, maglia cm.20x20, con interposto pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm. 5, densità 30 kg/mc, per esecuzione di riscaldamento a pavimento, linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale dello spessore di mm.4, marmorizzato, con colore a scelta della Direzione Lavori, inclusa la compattazione degli strati, la formazione delle linee di gioco in vernice sintetica per pallacanestro e pallavolo e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lastre in serizzo antigorio dello spessore di cm. 3, per formazione di soglie e cornici terrazzi, inclusa l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio, la sigillatura dei giunti e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione interna per locali centro polifunzionale, composta da sottofondo in calcestruzzo cementizio classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 8+7, armato con rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm.6, maglia cm.20x20, con interposto pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm. 5, densità 30 kg/mc, per esecuzione di riscaldamento a pavimento, piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, in assorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o antisdrucchiolo, nei formati cm.20x20 – 30x30 – 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm.2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm.0-5), inclusa la formazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa per locali centro polifunzionale realizzato in gres ceramico fine porcellanato, nel formato di cm. 10x20, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali, la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione esterna per ingresso pubblico palazzetto dello sport e biblioteca, composta da sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di

- cm. 20, armato con rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), inclusa la formazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione rivestimento interno per servizi igienici centro polifunzionale, composto da piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), per una altezza di cm. 210 misurata da piano pavimento finito, incluso il rinzafo con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per locali centro polifunzionale, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1), per finestre e portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo, formate da due lastre antisfondamento con interposta intercapedine d'aria del tipo 4+4/12/4+4, con profilati distanziatori, giunti elastici e sali disidratanti, compresi controtelai metallici, profilati fermavetro, gocciolatoi, cerniere, serrature, maniglie e ferramenta, trasmittanza termica complessiva minore di 2,0 W/mqK, incluse copertine interne ed esterne per davanzali finestre, realizzate in lastre di alluminio verniciato dello stesso colore, spessore mm.10/10 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di serramenti interni per locali centro polifunzionale, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate antisfondamento, formate da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale del tipo 4+4, inclusi controtelai metallici, profili fermavetro, serrature, maniglie, ferramenta e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di lattoneria per servizi di supporto palazzetto dello sport, realizzata in lastre di alluminio anodizzato pressopiegate spessore 10/10 mm. per scossaline e cappellotti, comprese sovrapposizioni, sfridi, doppia rivettatura e siliconatura sui sormonti, incluso pluviali in polietilene duro tipo Geberit PE completi di raccordi, pezzi speciali, giunti saldati elettricamente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di lavello in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm. 60x45x21h con troppo pieno, completo di gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm. 14 circa, senza scarico automatico, compresi rubinetti di arresto, sifone, piletta, tubi di allacciamento, mensole per fissaggio a parete, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in vitreus-china a cacciata delle dimensioni di cm. 56x37x39h, con scarico a pavimento, completo di vaschetta di cacciata da litri 10 in plastica pesante, tipo Geberit, per bassa posizione, isolata contro la trasudazione e di sedile con coperchio in materiale plastico, colore a scelta della Direzione Lavori, compreso rubinetto di arresto, repulsori in gomma, cerniere cromate, batteria completa per vaschetta con comando incorporato, rubinetto d'arresto, tubo di risciacquamento, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di piatto doccia in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm.88x88x11h, completo di miscelatore monocomando da incasso in ottone cromato e soffione con testina metallica e griglia in plastica anticalcare, compreso sifone, piletta a griglia, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di porte interne multiuso in lamiera zincata, composte da anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, maniglia antinfortunistica colore nero, compreso verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata e colore a scelta della Direzione Lavori, giunti per l'assemblaggio, cerniere, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Fornitura e posa in opera di porte antincendio REI 120 in lamiera zincata conforme alla norma UNI 9723, composte da anta tamburata con interposta coibentazione in materiale isolante, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, rinforzo nell'anta quale predisposizione per il montaggio di maniglione antipanico, compreso verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata e colore a scelta della Direzione Lavori, giunti per l'assemblaggio, cerniere di cui una a molla per l'autochiusura, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per locali centro polifunzionale, con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno, inclusa barra orizzontale in acciaio cromato, apertura dall'esterno con maniglia e chiave e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Applicazione di tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte, a più riprese, colore a scelta della Direzione Lavori, per pareti e soffitti locali centro polifunzionale, inclusa la preparazione mediante stuccatura, scartavetra tura e pulizia delle superfici e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Formazione di rilevato per sistemazione aree a verde eseguito con materiali ghiaio-terrosi, steso a strati o cordoli di cm. 50 di spessore, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della Direzione Lavori, per uno spessore finito pari a cm. 50, come individuato nella tavole di progetto allegate.
- Realizzazione pavimentazione esterna per area carrabile centro polifunzionale, composta da rilevato ghiaio-terroso dello spessore di cm. 50, misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di cm. 10, calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore di cm. 6, tappeto in calcestruzzo bituminoso per strato di usura dello spessore di cm. 4, inclusa la compattazione degli strati, l'emulsione bituminosa cationica di ancoraggio al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 1,000/mq e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

BIBLIOTECA

- Scavo generale di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 mc, compreso il carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione entro l'area del cantiere, per uno spessore medio di scavo pari a cm. 50.
- Formazione di rilevato per livellamento area eseguito con materiali ghiaio-terrosi, steso a strati o cordoli di cm. 50 di spessore, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della Direzione Lavori, fino ad una quota inferiore a cm. 70 da piano pavimento finito.
- Realizzazione struttura in calcestruzzo armato normale gettato in opera per costruzione centro polifunzionale, composta da platea di fondazione, pilastri, travi, solaio di copertura a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, compreso casseri, ferri d'armatura, puntellamento ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in calcestruzzo armato, sezione pari a cm. 20x65h, con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori, ed interna a staggia metallica, compresa ferramenta di ancoraggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lucernario fisso, dimensioni interne cm. 100x100, composto da cupola a doppia parete in polimetilmetacrilato, basamento verticale in lamiera zincata, compreso guarnizioni di tenuta, accessori di fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Fornitura e posa in opera di lucernario apribile motorizzato, dimensioni interne cm. 100x100, composto da cupola a doppia parete in polimetilmetacrilato, basamento verticale in lamiera zincata, motore elettrico monofase a 220 Volt, compreso guarnizioni di tenuta, accessori di fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Realizzazione impermeabilizzazione per solaio di copertura locali centro polifunzionale, composta da pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, massetto di pendenza in calcestruzzo alleggerito con polistirolo, dello spessore medio di cm. 12, densità 1400 kg/mc, due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm. 4 e flessibilità a freddo - 20°C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura perimetrale faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, composta da paramento esterno dello spessore di cm. 20, colore a scelta della Direzione Lavori, lastre in polistirolo espanso stampato dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, paramento interno dello spessore di cm. 12, colore grigio,

compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 20, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 12, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Formazione impianto idrico sanitario, impianto termico, impianto elettrico e di illuminazione, rete idrica antincendio per biblioteca, realizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- Fornitura e posa in opera di lastre in serizzo antigorio dello spessore di cm. 3 per formazione soglie e cornici terrazzi, inclusa l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio, la sigillatura dei giunti e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione interna per locali centro polifunzionale, composta da sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 8+7, armato con rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, con interposto pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm 5, densità 30 kg/mc, per esecuzione riscaldamento a pavimento, piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), inclusa la formazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa per locali centro polifunzionale realizzato in grès ceramico fine porcellanato, nel formato di cm. 10x20, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali, la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione esterna per ingresso pubblico palazzetto dello sport e biblioteca, composta da sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 20, armato con rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), inclusa la formazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione rivestimento interno per servizi igienici centro polifunzionale, composto da piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), per una altezza di cm. 210 misurata da piano pavimento finito, incluso il rinzaffo con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per locali centro polifunzionale, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per finestre e portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate isolanti tipo vetrocamera con

basso emissivo, formate da due lastre antisfondamento con interposta intercapedine d'aria del tipo 4+4/12/4+4, con profilati distanziatori, giunti elastici e sali disidratanti, compresi controtelai metallici, profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, maniglie e ferramenta, trasmittanza termica complessiva minore di 2,0 W/mqK, incluse copertine interne ed esterne per davanzali finestre, realizzate in lastre di alluminio verniciato dello stesso colore, spessore mm. 10/10 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Fornitura e posa in opera di serramenti interni per locali centro polifunzionale, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate antisfondamento, formate da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale del tipo 4+4, inclusi controtelai metallici, profili fermavetro, serrature, maniglie, ferramenta e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lattoneria per biblioteca, realizzata in lastre di alluminio naturale pressopiegate spessore 10/10 mm. per scossaline e cappellotti, comprese sovrapposizioni, sfridi, doppia rivettatura e siliconatura sui sormonti, incluso pluviali in polietilene duro tipo Geberit PE completi di raccordi, pezzi speciali, giunti saldati elettricamente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, come individuato nelle tavole di progetto allegate.
- Fornitura e posa in opera di lavello in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm. 60x45x21h con troppo pieno, completo di gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm. 14 circa, senza scarico automatico, compresi rubinetti di arresto, sifone, piletta, tubi di allacciamento, mensole per fissaggio a parete, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in vitreus-china a cacciata delle dimensioni di cm. 56x37x39h, con scarico a pavimento, completo di vaschetta di cacciata da litri 10 in plastica pesante, tipo Geberit, per bassa posizione, isolata contro la trasudazione e di sedile con coperchio in materiale plastico, colore a scelta della Direzione Lavori, compreso rubinetto di arresto, repulsori in gomma, cerniere cromate, batteria completa per vaschetta con comando incorporato, rubinetto d'arresto, tubo di risciacquamento, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di porte interne multiuso in lamiera zincata, composte da anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, maniglia antinfortunistica colore nero, compresa verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio gofrata e colore a scelta della Direzione Lavori, giunti per l'assemblaggio, controtelai, cerniere, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di porte antincendio REI 120 in lamiera zincata conforme alla norma UNI 9723, composte da anta tamburata con interposta coibentazione in materiale isolante, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, rinforzo nell'anta quale predisposizione per il montaggio di maniglione antipanico, compresa verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio gofrata e colore a scelta della Direzione Lavori, giunti per l'assemblaggio, controtelai, cerniere di cui una a molla per l'autochiusura, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per locali centro polifunzionale, con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno, inclusa barra orizzontale in acciaio cromato, apertura dall'esterno con maniglia e chiave e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Applicazione di tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte, a più riprese, colore a scelta della Direzione Lavori, per pareti e soffitti locali centro polifunzionale, inclusa la preparazione mediante stuccatura, scartavetratura e pulizia delle superfici e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Formazione rete di scarico per centro polifunzionale realizzata mediante tubazioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, SN 4 kN/mq, pozzetti d'ispezione in calcestruzzo cementizio a prestazione garantita, compreso l'onere per la formazione dei fori, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura, lo scavo a sezione obbligata con deposito del materiale entro l'area del cantiere, il letto di posa ed il rinfiacco delle tubazioni in calcestruzzo cementizio, compresi casseri, ferro d'armatura, puntellamento, reinterro con materiali provenienti dallo scavo ed incluso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, come individuato nelle tavole di progetto allegate.
- Fornitura e posa in opera di cordoli in cemento pressato retti o curvi, di sezione trapezoidale cm.12/15x25 per kg/m 80 circa, in pezzi di lunghezza non inferiore a m.0,80, con smusso arrotondato, compreso il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm.15 e della larghezza di cm.35, il rinfiacco in calcestruzzo dello stesso tipo di sezione triangolare avente cm.20 di base e cm.20 di altezza, lo scarico, l'accatastamento e le

garanzie contro le rotture, la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina, la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600 al mc, la rifilatura dei giunti ed il ripassamento durante e dopo la posa, incluso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Realizzazione pavimentazione esterna per area pedonale centro polifunzionale composta da rilevato ghiaio-terroso dello spessore di cm. 50, misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di cm. 10, sottofondo in sabbia dello spessore di cm. 5, marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato dello spessore di cm. 5 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²), di colore grigio, inclusa la compattazione degli strati, la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

MAGAZZINO COMUNALE

- Scavo generale di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 mc, compreso il carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione entro l'area del cantiere, per uno spessore medio di scavo pari a cm. 50.
- Formazione di rilevato per livellamento area eseguito con materiali ghiaio-terrosi, steso a strati o cordoli di cm. 50 di spessore, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della Direzione Lavori, fino ad una quota inferiore a cm. 70 da piano pavimento finito.
- Realizzazione edificio prefabbricato in c.a.v./c.a.p. per costruzione magazzino comunale, dimensioni interne pari a m. 16,90x13,50x5,00h, composto da plinti di fondazione, pilastri, travi, tegoli, pannelli di tamponamento in calcestruzzo e polistirolo dello spessore di cm. 20 con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori, ed interna a staggia metallica, lastre di copertura in lega di alluminio naturale con sottostante materassino di isolamento, lucernari in vetroresina con velario in policarbonato alveolare, lattoneria per canali, scossaline e cappellotti in lega di alluminio naturale, pluviali in PVC entro pilastri, compreso lo scavo per l'alloggiamento dei plinti, le sottofondazioni ed i cordoli portapannello in calcestruzzo armato normale gettato in opera, la sigillatura dei giunti esterni ed interni ed incluso ogni altro onere o struttura necessaria per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Realizzazione struttura in calcestruzzo armato normale gettato in opera per costruzione centro polifunzionale, composta da platea di fondazione, pilastri, travi, solaio di copertura a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, compreso casseri, ferri d'armatura, puntellamento ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in calcestruzzo armato, sezione pari a cm. 20x65h, con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori, ed interna a staggia metallica, compresa ferramenta di ancoraggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lucernario apribile motorizzato, dimensioni interne cm. 100x100, composto da cupola a doppia parete in polimetilmetacrilato, basamento verticale in lamiera zincata, motore elettrico monofase a 220 Volt, compreso guarnizioni di tenuta, accessori di fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Realizzazione impermeabilizzazione per solaio di copertura locali centro polifunzionale, composta da pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, massetto di pendenza in calcestruzzo alleggerito con polistirolo, dello spessore medio di cm. 12, densità 1400 kg/mc, due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm. 4 e flessibilità a freddo - 20°C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura perimetrale composta da paramento esterno in pannelli prefabbricati in calcestruzzo e polistirolo dello spessore di cm. 20, con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori ed interna a staggia metallica, lastre in polistirolo espanso stampato dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, paramento interno in muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al fuoco REI 180, dello spessore di cm. 12, colore grigio, eseguita con malta da muratura M2, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 20, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer

bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 12, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimatura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Formazione impianto idrico sanitario, impianto termico, impianto elettrico e di illuminazione per magazzino comunale, realizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- Fornitura e posa in opera di lastre in serizzo antigorio dello spessore di cm. 3 per formazione soglie e cornici terrazzi, inclusa l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio, la sigillatura dei giunti e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione interna per magazzino comunale e deposito sede protezione civile, composta da rilevato ghiaio-terroso dello spessore di cm. 40, misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di cm. 10, sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 18, armato con 1+1 rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, battuto di cemento formato da uno strato di 2 cm. di cemento e sabbia (dosatura 600 kg. di cemento tipo 325 per mc.1 di sabbia) inclusa la compattazione degli strati, la realizzazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione interna per locali centro polifunzionale, composta da sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 8+7, armato con rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, con interposto pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm 5, densità 30 kg/mc, per esecuzione riscaldamento a pavimento, piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), inclusa la formazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione rivestimento interno per servizi igienici centro polifunzionale, composto da piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), per una altezza di cm. 210 misurata da piano pavimento finito, incluso il rinzafo con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per locali centro polifunzionale, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per finestre e portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo, formate da due lastre antisfondamento con interposta intercapedine d'aria del tipo 4+4/12/4+4, con profilati distanziatori, giunti elastici e sali disidratanti, compresi controtelai metallici, profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, maniglie e ferramenta, trasmittanza termica complessiva minore di 2,0 W/mqK, incluse copertine interne ed esterne per davanzali finestre, realizzate in lastre di alluminio verniciato dello stesso colore, spessore mm. 10/10 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per magazzino comunale e deposito sede protezione civile, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per finestre e portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate antisfondamento, formate da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale del tipo 4+4, compresi controtelai metallici, profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, maniglie e ferramenta, incluse copertine interne ed esterne per davanzali finestre, realizzate in lastre di alluminio verniciato dello stesso colore, spessore mm. 10/10 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di porta sezionale motorizzata a scorrimento verticale, realizzata con pannelli sandwich dello spessore totale di mm. 40 e colore a scelta della Direzione Lavori, composti da doppia lamiera

in acciaio zincato a caldo preverniciata ad effetto esterno venato ed interno goffrato, con riempimento in schiuma poliuretana di densità non inferiore a 40 kg/mc, compreso profili scatolari laterali in acciaio zincato e preverniciato, guarnizioni in gomma, sistema di bilanciamento con molle a torsione completo di dispositivo anticaduta, maniglia di sollevamento interna ed esterna, attuatore elettromeccanico di tipo monofase a 230 V ed incluso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Fornitura e posa in opera di lattomeria per magazzino comunale, realizzata in lastre di alluminio naturale pressopiegate spessore 10/10 mm. per scossaline e cappellotti, comprese sovrapposizioni, sfridi, doppia rivettatura e siliconatura sui sormonti, incluso pluviali in polietilene duro tipo Geberit PE completi di raccordi, pezzi speciali, giunti saldati elettricamente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, come individuato nelle tavole di progetto allegate.
- Fornitura e posa in opera di lavello in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm. 60x45x21h con troppo pieno, completo di gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm. 14 circa, senza scarico automatico, compresi rubinetti di arresto, sifone, piletta, tubi di allacciamento, mensole per fissaggio a parete, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in vitreus-china a cacciata delle dimensioni di cm. 56x37x39h, con scarico a pavimento, completo di vaschetta di cacciata da litri 10 in plastica pesante, tipo Geberit, per bassa posizione, isolata contro la trasudazione e di sedile con coperchio in materiale plastico, colore a scelta della Direzione Lavori, compreso rubinetto di arresto, repulsori in gomma, cerniere cromate, batteria completa per vaschetta con comando incorporato, rubinetto d'arresto, tubo di risciacquamento, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di piatto doccia in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm.88x88x11h, completo di miscelatore monocomando da incasso in ottone cromato e soffione con testina metallica e griglia in plastica anticalcare, compreso sifone, piletta a griglia, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di porte interne multiuso in lamiera zincata, composte da anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, maniglia antinfortunistica colore nero, compresa verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata e colore a scelta della Direzione Lavori, giunti per l'assemblaggio, controtelai, cerniere, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per locali centro polifunzionale, con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno, inclusa barra orizzontale in acciaio cromato, apertura dall'esterno con maniglia e chiave e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Applicazione di tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte, a più riprese, colore a scelta della Direzione Lavori, per pareti e soffitti locali centro polifunzionale, inclusa la preparazione mediante stuccatura, scartavetratura e pulizia delle superfici e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

SEDE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Scavo generale di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 mc, compreso il carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione entro l'area del cantiere, per uno spessore medio di scavo pari a cm. 50.
- Formazione di rilevato per livellamento area eseguito con materiali ghiaio-terrosi, steso a strati o cordoli di cm. 50 di spessore, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della Direzione Lavori, fino ad una quota inferiore a cm. 70 da piano pavimento finito.
- Realizzazione edificio prefabbricato in c.a.v./c.a.p. per costruzione sede comunale di protezione civile, dimensioni interne pari a m. 13,50x7,50x5,00h, composto da plinti di fondazione, pilastri, travi, tegoli, pannelli di tamponamento in calcestruzzo e polistirolo dello spessore di cm. 20 con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori, ed interna a staggia metallica, lastre di copertura in lega di alluminio naturale con sottostante materassino di isolamento, lattomeria per canali, scossaline e cappellotti in lega di alluminio naturale, pluviali in PVC entro pilastri, compreso lo scavo per l'alloggiamento dei plinti, le sottofondazioni ed i cordoli portapannello in calcestruzzo armato normale gettato in opera, la sigillatura dei giunti esterni ed interni ed incluso ogni altro onere o struttura necessaria per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Fornitura e posa in opera di soppalco in acciaio-calcestruzzo per realizzazione sede comunale di protezione civile, avente dimensioni pari a m. 7,00x7,00x2,30h, composto da pilastri e travi in profilati metallici d'acciaio, solaio a lastre tralicciate in calcestruzzo armato con alleggerimento in polistirolo dello spessore di cm.20, pavimento in battuto di cemento, scala d'accesso in calcestruzzo armato, parapetti metallici in acciaio,

compresi casseri, ferri d'armatura, puntellamento ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Realizzazione struttura in calcestruzzo armato normale gettato in opera per costruzione centro polifunzionale, composta da platea di fondazione, pilastri, travi, solaio di copertura a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, compreso casseri, ferri d'armatura, puntellamento ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in calcestruzzo armato, sezione pari a cm. 20x65h, con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori, ed interna a staggia metallica, compresa ferramenta di ancoraggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lucernario apribile motorizzato, dimensioni interne cm. 100x100, composto da cupola a doppia parete in polimetilmetacrilato, basamento verticale in lamiera zincata, motore elettrico monofase a 220 Volt, compreso guarnizioni di tenuta, accessori di fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alla L.R. 13/2007 ed alla D.G.R. 46-11968.
- Realizzazione impermeabilizzazione per solaio di copertura locali centro polifunzionale, composta da pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, massetto di pendenza in calcestruzzo alleggerito con polistirolo, dello spessore medio di cm. 12, densità 1400 kg/mc, due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm. 4 e flessibilità a freddo - 20°C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura perimetrale composta da paramento esterno in pannelli prefabbricati in calcestruzzo e polistirolo dello spessore di cm. 20, con finitura esterna in graniglia di marmo, colore a scelta della Direzione Lavori ed interna a staggia metallica, lastre in polistirolo espanso stampato dello spessore di cm. 8, densità 30 kg/mc, paramento interno in muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al fuoco REI 180, dello spessore di cm. 12, colore grigio, eseguita con malta da muratura M2, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 20, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, resistenza al fuoco classe REI 180 e malta da muratura M2, dello spessore di cm. 12, colore a scelta della Direzione Lavori, compresa impermeabilizzazione di base mediante applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm. 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10°C, inclusa l'imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Formazione impianto idrico sanitario, impianto termico, impianto elettrico e di illuminazione per sede comunale di protezione civile, realizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- Fornitura e posa in opera di lastre in serizzo antigorio dello spessore di cm. 3 per formazione soglie e cornici terrazzi, inclusa l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio, la sigillatura dei giunti e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Realizzazione pavimentazione interna per magazzino comunale e deposito sede protezione civile, composta da rilevato ghiaio-terroso dello spessore di cm. 40, misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di cm. 10, sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 18, armato con 1+1 rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, battuto di cemento formato da uno strato di 2 cm. di cemento e sabbia (dosatura 600 kg. di cemento tipo 325 per mc.1 di sabbia) inclusa la compattazione degli strati, la realizzazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte
- Realizzazione pavimentazione interna per locali centro polifunzionale, composta da sottofondo in calcestruzzo cementizio, classe di resistenza a compressione minima C20/25, dello spessore di cm. 8+7, armato con rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44k, diametro mm. 6, maglia cm. 20x20, con interposto pannello di isolamento in polistirolo espanso dello spessore di cm 5, densità 30 kg/mc, per esecuzione riscaldamento a

pavimento, piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), inclusa la formazione dei giunti di dilatazione e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Realizzazione rivestimento interno per servizi igienici centro polifunzionale, composto da piastrelle di grès ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo, nei formati cm. 20x20 - 30x30 - 40x40, con colore a scelta della Direzione Lavori, posato mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm. 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm. 0-5), per una altezza di cm. 210 misurata da piano pavimento finito, incluso il rinzafo con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per locali centro polifunzionale, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per finestre e portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo, formate da due lastre antisfondamento con interposta intercapedine d'aria del tipo 4+4/12/4+4, con profilati distanziatori, giunti elastici e sali disidratanti, compresi controtelai metallici, profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, maniglie e ferramenta, trasmittanza termica complessiva minore di 2,0 W/mqK, incluse copertine interne ed esterne per davanzali finestre, realizzate in lastre di alluminio verniciato dello stesso colore, spessore mm. 10/10 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per magazzino comunale e deposito sede protezione civile, realizzati in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, con profilati a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 (UNI 9006/1) per finestre e portefinestre, con marcatura CE (UNI EN 14351-1) di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con spigoli arrotondati, completi di vetrate antisfondamento, formate da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale del tipo 4+4, compresi controtelai metallici, profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, maniglie e ferramenta, incluse copertine interne ed esterne per davanzali finestre, realizzate in lastre di alluminio verniciato dello stesso colore, spessore mm. 10/10 e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di porta sezionale motorizzata a scorrimento verticale, realizzata con pannelli sandwich dello spessore totale di mm. 40 e colore a scelta della Direzione Lavori, composti da doppia lamiera in acciaio zincato a caldo preverniciata ad effetto esterno venato ed interno gofrato, con riempimento in schiuma poliuretana di densità non inferiore a 40 kg/mc, compreso profili scatorali laterali in acciaio zincato e preverniciato, guarnizioni in gomma, sistema di bilanciamento con molle a torsione completo di dispositivo anticaduta, maniglia di sollevamento interna ed esterna, attuatore elettromeccanico di tipo monofase a 230 V ed incluso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di lattoneria per sede comunale di protezione civile, realizzata in lastre di alluminio naturale pressopiegate spessore 10/10 mm. per scossaline e cappellotti, comprese sovrapposizioni, sfridi, doppia rivettatura e siliconatura sui sormonti, incluso pluviali in polietilene duro tipo Geberit PE completi di raccordi, pezzi speciali, giunti saldati elettricamente e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, come individuato nelle tavole di progetto allegate.
- Fornitura e posa in opera di lavello in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm. 60x45x21h con troppo pieno, completo di gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm. 14 circa, senza scarico automatico, compresi rubinetti di arresto, sifone, piletta, tubi di allacciamento, mensole per fissaggio a parete, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in vitreus-china a cacciata delle dimensioni di cm. 56x37x39h, con scarico a pavimento, completo di vaschetta di cacciata da litri 10 in plastica pesante, tipo Geberit, per bassa posizione, isolata contro la trasudazione e di sedile con coperchio in materiale plastico, colore a scelta della Direzione Lavori, compreso rubinetto di arresto, repulsori in gomma, cerniere cromate, batteria completa per vaschetta con comando incorporato, rubinetto d'arresto, tubo di risciacquamento, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di piatto doccia in grès ceramico smaltato delle dimensioni di cm.88x88x11h, completo di miscelatore monocomando da incasso in ottone cromato e soffione con testina metallica e griglia in plastica anticalcarea, compreso sifone, piletta a griglia, accessori per il collegamento ed il fissaggio ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- Fornitura e posa in opera di porte interne multiuso in lamiera zincata, composte da anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, maniglia antinfortunistica colore nero, compresa verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio gofrata e colore a scelta della Direzione Lavori, giunti per l'assemblaggio, controtelai, cerniere, accessori ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per locali centro polifunzionale, con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno, inclusa barra orizzontale in acciaio cromato, apertura dall'esterno con maniglia e chiave e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
 - Applicazione di tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte, a più riprese, colore a scelta della Direzione Lavori, per pareti e soffitti locali centro polifunzionale, inclusa la preparazione mediante stuccatura, scartavetratura e pulizia delle superfici e compreso ogni altro onere necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- c) ubicazione: Comune di Briga Novarese
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
 5. Anche ai fini di cui all'articolo 65, comma 4, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) dell'intervento di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto è il seguente: _____.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

	<i>Importi in euro</i>	<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna 1 + 2)</i>
Num.		A corpo	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori	1.044.144,97		1.044.144,97
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza	54.902,72		54.902,72
a) + b)	IMPORTO TOTALE	1.099.047,69		1.099.047,69

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), alle condizioni di cui al comma 3.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del regolamento generale.
2. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
 - a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a);

- b) agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "Edifici civili e industriali" «OG 1». Tali opere, al netto delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammontano ad euro 728.337,69 (incidenza sul totale del 66,27%).
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono.
 - a) le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo o l'impresa mandante) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto in misura superiore al 30% (trenta per cento). I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>incidenza %</i>
1)	Strutture prefabbricate	190.000,00	OS13	17,29
2)				
3)				

- b) le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000 ma di importo non superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, nonché i lavori appartenenti a categorie generali (serie «OG») dell'allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diversi dalla prevalente e diversi dalla categoria «OG12», di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>incidenza %</i>
1)	Impianti tecnologici	180.710,00	OG11	16,44
2)				
3)				

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
		lavori	oneri sicurezza	totale	
1	Scavi e riporti	58.189,46	3.062,61	61.252,07	5,63%
2	Opere in c.a./c.a.v. prefabbricate	204.807,36	8.447,66	213.255,02	19,60%
3	Opere in c.a. gettate in opera	141.625,77	5.947,70	147.573,47	13,57%
4	Murature e tramezzi	76.169,65	2.753,95	78.923,60	7,26%
5	Isolamenti ed impermeabilizzazione	37.302,54	1.554,26	38.856,80	3,57%
6	Pavimenti e rivestimenti	126.652,64	4.313,81	130.966,45	12,04%
7	Lattenerie e rete di scarico esterna	15.326,40	513,60	15.840,00	1,46%
8	Serramenti esterni ed interni	153.071,81	6.546,72	159.618,53	14,67%
9	Impianti idrici, sanitari	30.825,60	1.284,40	32.110,00	2,95%
10	Impianti termici	56.736,00	2.364,00	59.100,00	5,43%
11	Impianti elettrici	85.025,00	4.475,00	89.500,00	8,23%
12	Opere in pietra	1.985,57	82,73	2.068,30	0,19%
13	Tinteggiature	17.265,16	719,39	17.984,55	1,65%
14	Pavimentazioni esterne	39.162,01	1.582,50	40.744,51	3,75%
15				%
	TOTALE LAVORO A CORPO	1.044.144,97	43.648,33	1.087.793,30	100,00 %
E	Eventuali lavori in economia				
S	Oneri sicurezza da interferenze		11.254,39	11.254,39	
	TOTALE LAVORI	1.044.144,97	54.902,72	1.099.047,69	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
 - d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore, domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

- Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

- funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all'articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23 - Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24 - Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all'articolo 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 - Divieto di anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. Al pagamento dell'anticipazione si applica l'articolo 27, commi 8 e 9.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile:
- a) la Stazione appaltante chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari e chiede altresì all'appaltatore la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) la Stazione appaltante provvede al pagamento, verificatasi ogni altra condizione, trattenendo una somma corrispondente al credito vantato dagli Istituti e dalla Cassa Edile incrementata cautelativamente del 20% (venti per cento) che sarà erogata solo dopo la regolarizzazione delle posizioni; in caso di mancata regolarizzazione e di mancata successiva presentazione del DURC regolare, permanendo il contenzioso sulla sussistenza dell'irregolarità oppure sul suo ammontare, la definizione delle pendenze avviene al momento dell'emissione del collaudo provvisorio;
 - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, potrà chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere in relazione al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, potrà essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere all'emissione del certificato di pagamento.

Art. 28 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla

scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 8 e 9.

Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 30 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa

- comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d'appalto.
3. L'anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L'anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni:
 - a) l'esibizione da parte dell'appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l'acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all'esecuzione del lavoro;
 - b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente Capitolato speciale;
 - c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori;
 - d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, di importo pari all'importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell'anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L'importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l'anticipazione, limitatamente all'importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell'escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all'articolo 35 o dell'addebito sulle somme dovute all'appaltatore ai sensi degli articoli 27 o 28 o ad ogni altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita ai fini dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
7. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
8. All'importo dei materiali per i quali è stata accordata l'anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all'articolo 31, comma 2, né l'aumento sul prezzo chiuso di cui all'articolo 31, comma 3.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 21.980,95, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 35 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 36 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di avalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000 e all'allegato B al medesimo d.P.R.

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto:	euro 1.100.000,00,
partita 2) per le opere preesistenti:	euro 250.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi:	euro 150.000,00,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non

- sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 44.

Art. 39 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 38, comma 7.

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.

- 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 - Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando di gara, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera a);
 - b) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure di importo superiore a 150.000 euro ma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, nonché i lavori delle categorie generali, diverse dalla categoria «OG12», di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure di importo superiore a 150.000 euro, a tale fine indicati nel bando di gara, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera b).
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge

per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), e dall'articolo 47, comma 1, lettera a), la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l'articolo 41, comma 1, lettera d);
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto, in quanto applicabili.
2. L'appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
3. In caso di ricorso all'arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:
 - a) il collegio arbitrale è composto da tre membri;
 - b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
 - c) il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo;
 - d) trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 241, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del Codice dei contratti.
4. Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni, ferma restando la solidarietà delle

parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione

- appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 136 del 2010 ovvero in applicazione dell'articolo 65, comma 5, per violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 55 - Termini per il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i

- disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese

Art. 59 – Proprietà dei materiali di scavo

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 60.

Art. 60 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61 – Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 62 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «D».

Art. 64 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, ai sensi dell'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti, trova applicazione la disciplina di cui ai commi da 2 a 5 del predetto articolo.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 65 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'articolo 1,

comma 5.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa

ALLEGATI

TABELLA «A» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza %</i>
1)	Manodopera	euro 439.619,08	40,00 %
2)	Materiale	euro 483.580,98	44,00 %
3)	Trasporti (ql/Km)	euro 65.942,86	6,00 %
4)	Noleggi	euro 109.904,77	10,00 %
		euro 1.099.047,69	100,00 %

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	4
Operai qualificati	n.	4
Manovali specializzati	n.	6

TABELLA «B» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

		<i>euro</i>
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	1.044.144,97
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	54.902,72
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	1.099.047,69
2.a	Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)	%
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)	
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2 % 21.980,95
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)	1.500.000,00
6.b	di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)	1.100.000,00
6.c	per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)	250.000,00
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)	150.000,00
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)	500.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7	mesi
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.c	di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)	
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)	
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1	
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7	10,00 %
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14	giorni 365
12.a	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 181..... ‰

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

..... %

--

TABELLA «C»	ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c))
-------------	--

<i>tavola</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
1	Relazione generale	
2	Relazione tecnica strutture	
3	Relazione tecnica impianto termico	
4	Relazione tecnica impianto elettrico	
5	Corografia	
6	Estratto di mappa	
7	Estratto di P.R.G.C.	
8	Planimetria generale di rilievo	
9	Planimetria generale di progetto	
10	Pianta piano terra	
11	Pianta copertura	
12	Sezioni	
13	Prospetti	
14	Particolari costruttivi	
15	Pianta strutture di fondazione	
16	Pianta strutture di copertura	
17	Planimetria rete fognaria	
18	Planimetria rete di scarico impianto idrico-sanitario	
19	Planimetria rete di distribuzione impianto idrico-sanitario	
20	Planimetria rete di adduzione gas metano	
21	Planimetria rete di distribuzione impianto termico	
22	Planimetria impianto a pannelli radianti	
23	Planimetria impianto a pannelli solari	
24	Schema funzionale centrale termica palazzetto dello sport	
25	Schema funzionale centrale termica biblioteca	
26	Planimetria rete di distribuzione esterna impianto elettrico	
27	Planimetria rete di messa a terra impianto elettrico	
28	Planimetria rete di distribuzione interna FM impianto elettrico	
29	Planimetria rete di rilevazione incendi e di collegamento riscaldamento impianto elettrico	
30	Planimetria rete di illuminazione di sicurezza impianto elettrico	
31	Planimetria rete di illuminazione normale impianto elettrico	

TABELLA "D"

CARTELLLO DI CANTIERE (articolo 63)Ente appaltante: **CITTA' DI BRIGA NOVARESE**Ufficio competente:
_____**LAVORI DI**

**REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE
IN REGIONE PRATO DELLE GERE
LOTTO N.1
PALAZZETTO DELLO SPORT – BIBLIOTECA
MAGAZZINO COMUNALE
SEDE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Progetto esecutivo approvato con _____ del _____ n. ____ del _____

Progetto esecutivo:

dott. ing. ALESSANDRO POLETTI

Direzione dei lavori:

dott. ing. ALESSANDRO POLETTI

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

dott. ing. ALESSANDRO POLETTI

Coordinatore per la progettazione:

dott. ing. ALESSANDRO POLETTI

Coordinatore per l'esecuzione:

dott. ing. ALESSANDRO POLETTI

Durata stimata in uomini x giorni:

1845

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell'intervento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: € 1.099.047,69**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 1.044.144,97****ONERI PER LA SICUREZZA: € 54.902,72****IMPORTO DEL CONTRATTO: €**

Gara in data _____, offerta di € _____ pari al ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori della categoria: OG 1 euro

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	Descrizione	Euro

Intervento finanziato con fondi Regionali e Comunali

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Comune di Briga Novarese
telefono 0322 955731 fax 0322 913690